



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.35 del 30/06/2021
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 22/12/2022*

Indice generale

ART. 1.....	4
PRESUPPOSTO.....	4
ART. 2.....	4
DEFINIZIONE DI RIFIUTO.....	4
ART. 3.....	4
SOGGETTI PASSIVI.....	4
ART. 4.....	5
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....	5
ART. 5.....	5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.....	5
ART. 6.....	6
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.....	6
ART. 7.....	7
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE.....	7
ART. 8.....	8
RIDUZIONI PER PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RECUPERO E FUORI USCITA DAL SERVIZIO.....	8
ART.9.....	9
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO.....	9
ART.10.....	10
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....	10
ART. 11.....	10
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	10
ART. 12.....	10
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.....	10
ART. 13.....	11
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....	11
ART. 14.....	12
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	12
ART.15.....	12
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	12
ART. 16.....	13
CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.....	13
ART.17.....	15
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	15
ART. 18.....	15
DICHIARAZIONE.....	15
ART.19.....	16
COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	16

ART.20.....	17
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....	17
ART. 21.....	17
RIDUZIONI PER LE UTENZE PER IL COMPOSTAGGIO.....	17
ART. 22.....	17
AGEVOLAZIONI PER REDDITO.....	17
ART.23.....	18
ALTRE RIDUZIONI.....	18
ART. 24.....	19
RIDUZIONI A SEGUITO EMERGENZA DI SANITA' PUBBLICA DI RILEVANZA INTERNAZIONALE - COVID 19.....	19
ART. 25.....	19
AGEVOLAZIONI PER NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.....	19
ART. 26.....	21
CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	21
ART. 27.....	21
RICHIESTA PER AGEVOLAZIONI.....	21
ART.28.....	21
TRIBUTO GIORNALIERO.....	21
ART.29.....	22
TRIBUTO PROVINCIALE.....	22
ART. 30.....	22
RISCOSSIONE.....	22
ART. 31.....	23
RIMBORSI.....	23
ART. 32.....	23
SOMME DI MODESTO AMMONTARE.....	23
ART. 33.....	24
FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	24
ART. 34.....	24
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	24
ART. 35.....	25
SANZIONI ED INTERESSI.....	25
ART. 36.....	25
IMPORTI MINIMI.....	25
ART. 37.....	25
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	25
ART. 38.....	26
NORME FINALI E DI RINVIO.....	26
ART. 39.....	26
ENTRATA IN VIGORE.....	26

ART. 1

PRESUPPOSTO

- 1 Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
- 2 La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
- 3 Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 4 Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

- 1 La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

- 1 La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
- 2 Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
- 3 Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1 Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
- 2 Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1 Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

Utenze non domestiche

- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;*
- *locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;*
- *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- *superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi d'agio o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;*

- *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblicavia ed al movimento veicolare interno;*
 - *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
 - *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
 - *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
 - *zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;*
 - *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
- b aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- 2 Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1-In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

2-Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

3-Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m.1,50; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

4-Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

- 1 Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
- 2 Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche, come indicate nel seguente elenco:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnameria	10
Autocarrozzerie	10
Autofficine per riparazione veicoli	10
Gommisti	30
Autofficine di elettrauto	10
Distributori di carburante	10
Rosticcerie	10
Pasticcerie	10
Lavanderie	30
Verniciatura	50
Galvanotecnici	50
Fonderie	50

- 3 Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo o di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o dallo stesso derivanti o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
- 4 Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree con indicazione della tipologia di rifiuto prodotto distinto per codice CER accompagnata da planimetria, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea

documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo o derivanti dallo stesso.

- 5 Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi all'Ufficio Ambiente del Comune entro il mese di scadenza del MUD.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART.8

RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RECUPERO E FUORIUSCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa.
2. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero" si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero di materia" si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
4. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all'allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).
5. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/1999, riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).
6. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:
 - copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
 - copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
 - copia MUD.

7. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
8. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.
9. Le utenze non domestiche che intendono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, sono tenute a presentare apposita documentazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno a dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
10. Le utenze non domestiche di cui al precedente punto sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa, riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
11. Le utenze non domestiche di cui al comma 9 devono presentare la dichiarazione con le modalità di cui al precedente comma 7, per comunicare che intendono avvalersi del mercato per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale, previa presentazione di ulteriore dichiarazione per la richiesta di ritornare ad avvalersi del servizio pubblico.

ART.9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

- 1 Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2 La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, sulla base del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e secondo il criterio indicato dall'art. 13 del presente regolamento.
- 3 Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché

- entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
- 4 In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART.10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

- 1- Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
- 2- Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1 Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2 In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
- 3 Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
- 4 Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 5 Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- 6 A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 7 I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

- 1 La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
- 2 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- 3 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - 3.a una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - 3.b una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- 4 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
- 5 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- 6 L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

- 1 Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
- 2 Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
- 3 In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - 3.a la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico

finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

3.b dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

3.c la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

4 Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- 4.a la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- 4.b i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1-La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero di occupanti.

2-La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

3-Ai sensi dell'art. 1 comma 659 lett. b) della L.147/2013 nel caso abitazione con unico occupante ricoverato presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata; la tassazione verrà applicata con riferimento alla sola quota fissa.

4-Ai sensi dell'art. 1 comma 659 lett. b) della L.147/2013 nel caso di abitazioni ammobiliate prive di utenze ma non vuote, la tassazione verrà applicata con riferimento alla sola quota fissa, a condizione che tale condizione sia adeguatamente documentata.

ART.15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1 Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
- 2 Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3 Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n. 2 unità.
- 4 Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti dell'alloggio.
- 5 Il numero degli occupanti le utenze domestiche per la tassazione annuale del tributo verrà conteggiato tenendo conto delle effettive variazioni anagrafiche intervenute in corso d'anno.

ART. 16

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.

1. I contribuenti vengono suddivisi in utenze domestiche e utenze non domestiche.
2. Le categorie domestiche vengono inoltre articolate nelle seguenti sottocategorie.

SOTTOCATEGORIE DOMESTICHE

A - prima casa di persone residenti

Il numero degli occupanti le utenze domestiche per la tassazione annuale del tributo verrà conteggiato tenendo conto delle effettive variazioni anagrafiche intervenute in corso d'anno. B- seconde case di persone residenti

C – case di non residenti

D – appartamenti di persone giuridiche

E – autorimesse collegate all'uso abitativo e individuate catastalmente alla categoria C/6.

Qualora l'autorimessa C/6 venga utilizzata a servizio di una attività economica rientrerà nella tassazione della relativa classe attribuita all'attività esercitata. Nel caso di più famiglie residenti in una stessa abitazione, per un periodo pari o maggiore all'anno, ma con diverso stato di famiglia (badanti, conviventi senza residenza, ecc.), è obbligatorio presentare opportuna denuncia ed il numero di persone di riferimento terrà conto dell'effettiva presenza. Il numero fittizio di persone da attribuirsi ai casi B, C e D di cui sopra viene fissato in n.2 unità. La

tassazione relativa alle autorimesse C/6 di cui al caso E terrà conto solo della parte fissa con riferimento alla situazione n.2 componenti. Sottoclassi di contribuenza da applicare al caso A:

- a – abitazione 1 occupante
- b- abitazione 2 occupanti
- c – abitazione 3 occupanti
- d – abitazione 4 occupanti
- e – abitazione 5 occupanti
- f – abitazione 6 e più occupanti

Il numero degli occupanti le utenze domestiche per la tassazione annuale del tributo verrà conteggiato tenendo conto delle effettive variazioni anagrafiche intervenute in corso d'anno.

3.CLASSE ATTIVITA' ECONOMICA

(categorie non domestiche)

Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.

Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, o professionale, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere conteggiato applicando la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Le attività economiche vengono articolate in n. 30 categorie:

Classe 1 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Classe 2 – Cinematografi e teatri

Classe 3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Classe 4 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Classe 5 – Stabilimenti balneari

Classe 6 – Esposizioni, autosaloni

Classe 7 – Alberghi con ristorante

Classe 8 – Alberghi senza ristorante

- Classe 9 – Case di cura e riposo
- Classe 10 – Ospedali
- Classe 11 – Uffici, agenzie
- Classe 12 – Banche ed istituti di credito, studi professionali
- Classe 13 – Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- Classe 14 – Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze stessi o similari articoli
- Classe 15 – Negozi particolari quali: filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- Classe 16 – Banchi di mercato beni durevoli – giostre – attività spettacolo viaggiante – circhi e carriaggi al seguito
- Classe 17 – Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista
- Classe 18 – Attività artigianali tipo falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- Classe 19 – Carrozzeria, officina, elettrauto
- Classe 20 – Attività industriali con capannoni di produzione
- Classe 21 – Attività artigianali di produzione beni specifici
- Classe 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- Classe 23 – Mense, birrerie, hamburgerie
- Classe 24 – Bar, caffè, pasticcerie
- Classe 25 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- Classe 26 – Plurilicenze alimentari e/o miste
- Classe 27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- Classe 28 – Ipermercati di generi misti
- Classe 29 – Banchi di mercato generi alimentari o deperibili – banchi di vendita torrone o dolci, angurie, caldarroste, fiori, chioschi di somministrazione di alimenti solo in occasione di festività o manifestazioni.
- Classe 30 – Discoteche, night club.

ART.17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1 La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
- 2 La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 18- DICHIARAZIONE

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 1 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.

2. I soggetti individuati all'articolo 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni da quando:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a -per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b - per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c - l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d - la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b- i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c- l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune allo sportello fisico o online, oppure può essere inoltrata allo stesso mediante il servizio postale oppure posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale comune tributi@pec.comune.casalemonferrato.al.it . Nei casi di trasmissione delle dichiarazioni previste dai precedenti punti, fa fede la data di invio. L'ufficio TARI darà riscontro all'utente di aver ricevuto tutta la documentazione entro 60 giorni dalla ricezione della medesima.

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
8. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all'applicazione della tassa.

Art. 19 -

COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La dichiarazione delle utenze non domestiche che chiedono di non volersi avvalere del servizio pubblico, ai sensi del precedente articolo 8, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intende uscire dal servizio pubblico.
2. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dall'anno successivo a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo. La presentazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del beneficio del diritto all'agevolazione medesima.
3. Ai fini dell'applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

ART.20

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

- 1 Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta della parte indifferenziata del rifiuto prodotto (con esclusione dei punti di raccolta del rifiuto differenziato, carta, plastica, ecc.), il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a oltre tre chilometri dal più vicino punto di conferimento misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
- 2 Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 21

RIDUZIONI PER LE UTENZE PER IL COMPOSTAGGIO

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla iscrizione presso il Settore Tutela Ambientale nell'apposito Albo per la pratica del compostaggio domestico. Sulla base degli elenchi nominativi e per codice fiscale forniti dal Settore Tutela Ambientale con riferimento alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione, la tassa totale riferita alla sola abitazione viene ridotta del 30% della parte variabile della tariffa. Sono escluse dalla riduzione le superfici relative all'autorimessa C/6 e ai locali ed aree destinati all'esercizio di attività economiche.
2. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica una riduzione del 5% sulla parte variabile della tariffa. La riduzione è

subordinata alla iscrizione presso il Settore Tutela Ambientale nell'apposito Albo costituito. Sulla base degli elenchi nominativi per codice fiscale o P. IVA forniti dal Settore Tutela Ambientale con riferimento alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione, la tassa totale riferita alle attività agricole e vivaistiche viene ridotta del 5% della parte variabile della tariffa.

3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 22

AGEVOLAZIONI PER REDDITO

1. Per l'anno 2020 l'art. 57 bis comma 2 del DL 124/2019 estende il bonus sociale già applicato agli utenti di energia elettrica, gas, servizio idrico integrato agli utenti domestici della tassa rifiuti. I criteri di erogazione del bonus sociale sui rifiuti devono essere stabiliti da apposito decreto presidente consiglio dei ministri ad oggi non emanato. Nella more dell'approvazione di detti decreti per le agevolazioni per reddito sulla tassa rifiuti utenze domestiche è istituito apposito capitolo nel bilancio di previsione.

2. L'agevolazione verrà corrisposta nella misura di riduzione del 25% per i locali adibiti a civile abitazione occupati da un nucleo familiare il cui reddito complessivo annuo NON

RISULTI
SUPERIORE A:

NUMERO PERSONE	REDDITO ANNUO
SINGOLO	16.019,73
DUE	26.212,93
TRE	39.323,24
QUATTRO E OLTRE	40.776,70
OLTRE DETTO LIMITE (40.776,70) NON SARANNO CONCESSE AGEVOLAZIONI	

3. I redditi totali del nucleo familiare convivente, come sopra elencati, saranno aumentati di un importo pari ad € 2.571,49 annuo per i nuclei familiari nei quali figurino convivente un soggetto portatore di invalidità pari al 100%.

4. Il nucleo familiare non dovrà possedere altri immobili, ovunque ubicati, oltre a quello adibito ad abitazione principale e sue pertinenze. Le abitazioni e le relative pertinenze delle persone o delle famiglie indigenti che usufruiscono di sussidi a titolo minimo alimentare o minimo vitale da parte del Servizio Socio Assistenziale, nel caso in cui il contributo sia continuativo per tutto l'anno godranno di AGEVOLAZIONE TOTALE CON RIDUZIONE AL 100% per l'intera annualità. Tale agevolazione è concessa a coloro i quali risultano inseriti negli elenchi formati dal Servizio Socio Assistenziale che provvederà a trasmetterlo agli uffici tributari.

ART.23

ALTRE RIDUZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 659 lett. c) della L.147/2013 è prevista una riduzione del tributo dovuto, sia nella parte fissa che nella parte variabile, nella misura del 50% per gli impianti sportivi dotati di tribune con uso non continuativo che ospitano eventi e manifestazioni a pagamento e per non più di 100 giornate all'anno e dove non si svolge attività sportiva subordinata al pagamento di un ingresso, abbonamento o quota associativa da ogni singolo utente per l'utilizzo degli impianti, delle attrezzature e dei servizi offerti dalla struttura stessa.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Le riduzioni sono subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione.

ART. 24

RIDUZIONI A SEGUITO EMERGENZA DI SANITA' PUBBLICA DI RILEVANZA INTERNAZIONALE - COVID 19

1. Per le utenze non domestiche che a seguito dei decreti ministeriali e regionali e ordinanze sindacali adottati per il contenimento della pandemia COVID-19, hanno obbligatoriamente dovuto chiudere la propria attività o hanno avuto limitazioni nell'esercizio della attività, è prevista una riduzione del tributo.
2. La misura della riduzione del tributo sarà determinata con criteri definiti con apposito atto di Giunta Comunale in relazione alle disponibilità e capienza dell'apposito capitolo di Bilancio di previsione.
3. Limitatamente al periodo corrispondente all'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale stabilito dalle leggi statali, il pagamento del tributo è ridotto al 100% del tributo dovuto (parte fissa e parte variabile) per i de hors a carattere permanente e temporaneo.
4. Al fine di rispettare le norme sul distanziamento per il contenimento del covid-19 le superfici occupate ai sensi dell'art. 181 D.L. 34/2020 non sono conteggiate, limitatamente al periodo corrispondente all'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale stabilito dalle norme statali, per la tassazione sui rifiuti in quanto necessarie solo per avere un numero di posti a sedere rispetto agli anni precedenti che di fatto non mutano la potenzialità di produzione dei rifiuti del soggetto passivo.
5. Per il finanziamento delle agevolazioni di cui ai commi precedenti è istituito apposito capitolo nel bilancio di previsione.
6. Con deliberazione di Giunta Comunale potranno essere stabiliti i differenti criteri di riduzione della quota fissa e variabile del tributo nell'ipotesi di adozione di ulteriori prescrizioni normative determinate dall'andamento della pandemia.

ART. 25

AGEVOLAZIONI PER NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

1. Al fine di incentivare i processi di supporto allo sviluppo e rafforzamento del comparto economico - industriale e turistico e di favorire la nascita di nuovi insediamenti produttivi nel territorio comunale, che creino nuova occupazione, sono introdotte le agevolazioni, come di seguito specificate, per le attività produttive a carattere industriale – artigianale e ricettive, per “nuovi insediamenti produttivi”, intendendosi per tali le unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad attività di impresa, attivata con apposita denuncia di inizio attività presso gli Enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.).
2. Sono da considerarsi “nuovi insediamenti produttivi” anche le unità immobiliari già esistenti dismesse, se avviate al recupero.

Non sono da considerarsi “nuovi insediamenti produttivi” le unità immobiliari già esistenti destinate ad attività di impresa derivanti da trasformazione e/o subentro ad altra precedente attività di impresa già operativa nel medesimo immobile sul territorio del Comune.

3. Le agevolazioni sono previste esclusivamente per le seguenti tipologie di unità immobiliari e attività:

immobili appartenenti alla categoria catastale D, di nuova costruzione o dismesse se avviate al recupero, destinati ad insediamenti produttivi di tipo industriale, artigianale e attività ricettive, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento - per l'avvio di nuove attività di impresa o di nuove unità locali operative facenti capo a imprese non aventi sede legale e/o operative nel territorio del Comune di Casale Monferrato, che producano nuova occupazione, con esclusivo riferimento alle seguenti destinazioni d'uso con le regole di compatibilità definite dall'Agenzia delle Entrate riferite alle seguenti categorie catastali:

Categoria D1 - Opifici

0301 Capannoni industriali e costruzioni assimilabili per attività produttive

Categoria catastale D2 – Alberghi e pensioni

0901 Alberghi e strutture simili

0902 Residenze turistiche alberghiere, alloggi per vacanze e altre strutture per soggiorni brevi 0904

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

Categoria catastale D8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni 0903 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

Categoria catastale D10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

1401 Immobili destinati ad attività agrituristiche

4. Per la durata massima di tre anni dalla data di inizio dell'attività produttiva sul territorio, il pagamento del tributo Tari non è dovuto per tutte le categorie sopra specificate con riferimento alla superficie calpestabile.

5. Per garantire una corretta situazione impositiva dei soggetti interessati e al fine di acquisire i dati necessari per usufruire delle agevolazioni è necessario:

-Presentare apposita dichiarazione Tari, ai sensi dell'articolo 30 e 31 del presente regolamento, entro 60 giorni dall'inizio della attività.

-Presentare autodichiarazione, entro 60 giorni dall'inizio della attività su apposita modulistica predisposta dall'ufficio tributi, in collaborazione con l'ufficio attività produttive, in cui si attesti il possesso dei requisiti richiesti in particolar modo con riferimento alla coincidenza fra il soggetto proprietario e quello esercente l'attività agevolata.

-Al fine di assicurare stabilità occupazionale, assumere nuovi dipendenti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di inizio della nuova attività e per tutto il triennio oggetto della agevolazione, con un numero minimo di dipendenti pari a:

n. 5 nuovi dipendenti per le attività con riferimento alla categoria catastale D/1 limitatamente ai codici di destinazione d'uso, come meglio sopra specificati;

n. 4 nuovi dipendenti per le attività con riferimento alla categoria catastale D/2 limitatamente ai codici di destinazione d'uso come, meglio sopra specificati;

n. 3 nuovi dipendenti per le attività con riferimento alla categoria catastale D/8 limitatamente ai codici di destinazione d'uso, come meglio sopra specificati;

n. 3 nuovi dipendenti per le attività con riferimento alla categoria catastale D/10 limitatamente ai codici di destinazione d'uso, come meglio sopra specificati.

6. In ogni caso l'agevolazione viene meno con la chiusura o la sospensione della attività.

Nel caso in cui, a seguito controlli che verranno necessariamente effettuati da parte degli uffici tributi e Suap per le parti di competenza, risultassero dichiarazioni-autocertificazioni false, vi sarà decadenza immediata dal beneficio previsto con conseguente applicazione delle sanzioni e recupero del tributo dovuto.

ART. 26

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 27

RICHIESTA PER AGEVOLAZIONI

1. I contribuenti che vogliono accedere alle riduzioni di cui all'art. 22 e 24 del presente regolamento devono presentare la richiesta su modulistica messa gratuitamente a disposizione dall'ente entro la data del 30/09 di ogni anno, e nei modi che verranno stabiliti con apposita determinazione dirigenziale. Resta salva la possibilità, in caso di necessità, di modifica del termine sopra citato con apposita determinazione dirigenziale
2. Per la riduzione di cui all'art. 22 le richieste accolte saranno valide fino a successiva denuncia da parte del contribuente che, qualora non rientrasse più nella casistica indicata deve darne comunicazione con apposita dichiarazione.
3. Le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini delle citate riduzioni saranno soggetti a controlli da parte degli uffici, anche utilizzando la tecnica del controllo a campione. Le eventuali irregolarità verranno sanzionate a norma dell'art. 35 del presente regolamento.

ART.28

TRIBUTO GIORNALIERO

- 1 Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
- 2 L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3 La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4 La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 5 Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 6 L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

- 7 Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- 8 L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART.29

TRIBUTO PROVINCIALE

- 1 È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
- 2 Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
- 3 Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 30

RISCOSSIONE

- 1 La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 e/o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa);
- 2 Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
- 3 Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno 2 rate semestrali o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Il numero delle rate, delle scadenze nonché la percentuale relativa al versamento in acconto e a saldo verranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del

1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura percentuale del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, e definita annualmente con apposito atto di Giunta Comunale, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

- 4 Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12 euro. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
- 5 In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 35, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate.

Art. 31– RIMBORSI E RATEAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
3. Qualora sia verificata l'esistenza di un credito a seguito della richiesta scritta di rettifica da parte del contribuente, l'ufficio tributi procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, adottando una delle seguenti modalità:
 - a) con detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) con rimessa diretta, se l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura di cui al successivo art. 35. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento delle somme non dovute.
5. Per ciascun anno d'imposta non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al versamento minimo fissato dall'articolo 32, comma 1 del presente Regolamento.
6. I rimborsi sono erogati entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. Gli utenti destinatari del bonus elettrico e gas possono richiedere la rateazione della bolletta TARI presentando, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con cui attestano di beneficiare del predetto bonus.
8. La rateazione può essere richiesta anche dagli utenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti degli ultimi due anni.
9. L'importo da versare verrà suddiviso in ulteriori rate, rispetto a quelle previste dal presente regolamento, il cui ammontare non può essere inferiore ad € 25,00.

ART. 32

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a dodici euro per anno d'imposta.

2. Per il tributo giornaliero non si procede al versamento solo per importi inferiori a due euro.

ART. 33

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1 A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 34

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- 1 Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può: a inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. d utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
- 2 Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 3 Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come

superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.

- 4 Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
- 5 Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o mediante bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale.
- 6 Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 35

SANZIONI ED INTERESSI

- 1 In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
- 2 In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 34, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
- 3 Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 36

IMPORTI MINIMI

1 Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 37

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1 I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 38

NORME FINALI E DI RINVIO

- 1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti(TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
- 2 Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
- 3 I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 39

ENTRATA IN VIGORE

- 1 Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.